

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4554

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORTI, SCALIA, ARMATO, ZANIBELLI, MAROTTA VINCENZO, CENGARLE,
COLLEONI, BIAGGI NULLO, GITTI, TOROS, CAVALLARI, BORRA, SINESIO,
CERUTI CARLO**

Presentata il 13 novembre 1967

Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — I compiti del Ministero del commercio con l'estero hanno avuto negli ultimi anni sviluppi tali da richiedere un'azione amministrativa sempre più vasta, tempestiva e qualificata. Le esigenze sono in continuo aumento e le attuali dotazioni di personale appaiono quanto mai inadeguate in modo che si rende indifferibile una revisione dei ruoli, che, con il presente provvedimento, viene formulata in termini assai limitati, ma del tutto indispensabile.

Il Ministero del commercio con l'estero non ha avuto infatti ampliamenti di organico; il suo ordinamento è tuttora regolato sostanzialmente dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 luglio 1947, n. 675.

In conseguenza, è talora difficile e spesso impossibile una valida ed efficace azione del Ministero, nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, in rapporto alla grande e crescente importanza nella vita del Paese della « componente commercio estero » che, nel recente passato, ha contribuito in maniera determinante prima allo sviluppo dell'economia nazionale e successivamente al superamento di difficili fasi congiunturali, e che è stata adeguatamente considerata nel Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70.

L'attività del Ministero deve infatti fronteggiare l'aumentata importanza delle rela-

zioni economiche internazionali, la necessaria penetrazione nei nuovi mercati (specialmente in quei Paesi del terzo mondo che solo recentemente hanno raggiunto l'indipendenza nazionale) e l'espansione degli scambi con tutti i Paesi, attraverso una tenace e spesso difficile opera promozionale, in presenza della sempre più agguerrita concorrenza estera.

D'altra parte, la maggiore e più qualificata mole di compiti del Ministero è stata autorevolmente riconosciuta anche in sede parlamentare in diverse circostanze ed in particolare in occasione dell'approvazione degli stati annuali di previsione della spesa, i cui stanziamenti complessivi sono andati costantemente aumentando proprio a motivo delle maggiori esigenze da soddisfare. Per contro le spese relative al personale e quelle di carattere generale hanno subito gli aumenti solo derivanti da provvedimenti adottati nei confronti di tutta l'amministrazione statale.

Il mancato aggiornamento dei ruoli organici ha determinato uno stato di disagio caratterizzato, da una parte, dalla insufficienza delle attuali dotazioni di personale il quale è, per giunta, sacrificato e mortificato a causa delle limitate possibilità di avanzamento nella carriera, mentre, d'altra parte, è chiamato a dover soddisfare esigenze sempre crescenti e via via più qualificate e spesso è tenuto a svolgere funzioni e assumere responsabilità su-

periori alla propria qualifica senza possibilità di riconoscimento delle più che legittime aspirazioni.

A riprova di ciò che si rileva che il Ministero è costretto ad avvalersi da lungo tempo anche dell'opera di dipendenti di altri enti soprattutto per i servizi della carriera esecutiva. Infatti attualmente sono in servizio 84 unità — rappresentanti oltre il 30 per cento dell'attuale consistenza della carriera esecutiva — che nonostante le richieste di rientro da parte degli enti interessati, l'Amministrazione non ha la possibilità di restituire.

L'unito schema di provvedimento mira principalmente a riconoscere lo stato attuale delle funzioni effettivamente svolte e la conseguente riqualificazione dei compiti con criteri di assoluta limitazione della maggiore spesa.

In concreto l'iniziativa mantiene ferme le dotazioni complessive di ciascuna carriera, salvo l'aumento sopra accennato per la carriera esecutiva; incrementa i posti delle qualifiche superiori, al fine di dare riconoscimento alle funzioni effettivamente svolte, e procede ad una corrispondente riduzione nelle qualifiche iniziali.

Sempre per contenere la spesa, il provvedimento si ispira al criterio di assorbire, nelle nuove dotazioni organiche, i posti in soprannumero derivanti dai noti provvedimenti di carattere generale nonché i posti dei soppressi ruoli aggiunti. L'onere di tutto questo personale già grava sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero.

La maggiore spesa si concreterebbe quindi nell'ulteriore onere derivante dai conse-

guenti modesti avanzamenti in carriera e dall'indispensabile assunzione delle cennate 84 unità della carriera esecutiva.

Premesso quanto sopra, passando all'esame dei singoli articoli, è da notare che l'articolo 1 prevede la nuova dotazione dei ruoli organici stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4 e determina la relativa consistenza secondo i sopraccennati criteri e cioè del riassorbimento dei posti in soprannumero delle dotazioni dei cessati ruoli aggiunti, come espressamente stabilito nel secondo comma di detto articolo, con incremento nella carriera esecutiva delle ripetute 84 unità, in sostituzione di quelle da restituire agli enti di appartenenza.

L'articolo 2 contiene norme transitorie per l'attribuzione dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere superiori attraverso concorsi per titoli e per esame speciale da riservare al personale delle carriere immediatamente inferiori.

Nel provvedimento in esame non si è ritenuto di introdurre la norma transitoria, consueta in tutti gli ampliamenti dei ruoli, sulla abbreviazione dell'anzianità prescritta per gli avanzamenti o per l'ammissione agli esami di promozione e ciò in quanto, nella specie, non trattasi di ampliamento bensì di semplice revisione delle dotazioni attraverso riqualificazioni delle funzioni svolte, fermi restando i limiti dell'attuale consistenza numerica.

Infine l'articolo 3 è dedicato all'onere finanziario il quale è contenuto entro i limiti assai modesti di lire 120 milioni, data anche la ristretta impostazione della revisione di cui trattasi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4, annessi alla presente legge.

Gli attuali posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32 sono assorbiti nelle dotazioni organiche previste nei suddetti quadri.

ART. 2.

I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive e di concetto del Ministero, potranno essere conferiti nei primi due concorsi che verranno banditi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera immediatamente inferiore, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera di cui trattasi.

I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo di archivio della carriera esecutiva del Ministero, potranno essere conferiti, nei primi due concorsi che verranno banditi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera ausiliaria, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera di cui trattasi, ovvero svolga da almeno un triennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

L'esame speciale di cui ai precedenti commi del presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso, il quale recherà anche disposizioni per la valutazione dei titoli e per la composizione delle Commissioni esaminatrici.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1968, si provvederà mediante i seguenti storni dai capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero: lire 15 milioni dal cap. 1173,

lire 40 milioni dal cap. 1252, lire 20 milioni dal cap. 1274 e lire 45 milioni dal cap. 1278.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

QUADRO 1

CARRIERA DIRETTIVA

Direttori generali	5
Ispettori generali	25
Direttori di divisione	43
Direttori di sezione	65
Consiglieri di I, II e III classe . . .	88
TOTALE . . .	226 (a)

(a) Ferme restando le possibilità di collocamento fuori ruolo previste dalle altre disposizioni.

QUADRO 2

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari capi	5
Segretari principali	8
Primi segretari	12
Segretari, Segretari aggiunti, Vice Segretari	38
TOTALE . . .	63 (a)

(a) Ferme restando le possibilità dei collocamenti fuori ruolo previste dalle altre disposizioni.

QUADRO

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo Tecnico

Commissari capi	4
Commissari principali	6
Primi Commissari	10
Commissari e Commissari Aggiunti . .	30
TOTALE . . .	50

Ruolo d'Archivio

Archivisti superiori	9
Archivisti capi	30
Primi Archivisti e Assistente alla vigi- lanza	80
Archivisti, Applicati e Applicati ag- giunti	170
TOTALE	289
Capo Ufficio cifra e telegrafo	1
TOTALE	290

QUADRO 4

CARRIERA AUSILIARIA

A) *Personale addetto agli Uffici*

Commessi capi	3
Commessi	25
Uscieri Capi, Uscieri e Inservienti	92
TOTALE	120

B) *Personale Ausiliario Tecnico*

Agenti tecnici capi	2
Agenti tecnici	3
TOTALE	5